

INPS: ASpl - Il contributo per il licenziamento

Purtroppo ancora nessuno ne parla ma le novità introdotte dalla Riforma Fornero sul fronte del contributo per il licenziamento sono davvero notevoli e piuttosto **onerose per le imprese che licenziano**.

Ancor più grave e rilevante potrebbe essere l'impatto di tale normativa a monte dei contratti di lavoro. Le imprese infatti avranno maggiori difficoltà ad assumere nuovo personale sapendo poi che in caso di licenziamento dovranno versare tale contributo.

La riforma del mercato del lavoro (Riforma Fornero), legge n. 92 del 2012, nel disciplinare la nuova indennità di disoccupazione Aspi, ha introdotto importanti norme relative al finanziamento dell'Aspi stessa: ossia un contributo per finanziare l'Aspi dovuto dal datore di lavoro in tutti i casi di "interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013".

Si tratta di un vero e proprio **contributo di licenziamento, che può arrivare a circa 1.500 euro**. Soldi che ogni datore di lavoro, ogni impresa che intende licenziare, deve versare all'Inps per l'interruzione del rapporto di lavoro col dipendente.

L'INPS, nella **Circolare n. 44 del 22 marzo 2013**, fornisce gli attesi chiarimenti in merito al **contributo** dovuto sulle **interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato** intervenute dal **1° gennaio 2013** (articolo 2, comma 31, Legge n. 92/2012).

L'ISTITUTO

La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'ASpl da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro **saranno tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa**.

In particolare l'Istituto chiarisce che:

- il contributo in parola è pari a **Euro 483,80** (Euro1.180 X 41%), per **ogni 12 mesi di anzianità** aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi);
- per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale l'importo massimo da versare nel 2013 sarà pari a **Euro1.451,00**.

L'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il **termine di versamento della denuncia successiva** a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (relativamente ai periodi di paga da gennaio a marzo 2013 il versamento va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 17/6/2013).

Il relativo importo deve essere comunicato nel flusso Uniemens, valorizzando, nell'elemento , di , di , il nuovo codice causale "**M400**" per gli importi correnti, e "**M401**" per il versamento delle somme arretrate.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Restano, quindi, **escluse** dall'obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
 - risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- decesso del lavoratore.

Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dell'indennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/2012.

Si ricorda, poi, che ai sensi dell'art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.

L'art. 2, co. 33, della legge n. 92/2012, dispone l'**esclusione** dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91.

Inoltre, si richiama la disposizione di cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo in argomento **non è dovuto**, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012, **restano escluse** dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “*tutela dei lavoratori anziani*” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.

L’Inps nella circolare n. 25 dell’8 febbraio 2013, ha chiarito che il contributo di licenziamento è **dovuto solo dalle imprese e non dalle famiglie** (c’è pertanto un esonero per il lavoro domestico). Ecco quanto indicato nella circolare: “Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo”.

(si allega la Circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013)